Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 27 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze . . . . Pag. 1910

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 436.
Nuove norme per il credito edilizio teatrale . . Pag. 1910

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 437.
Designazione del presidente del Museo teatrale della Scala di Milano a far parte del Comitato direttivo dell'Ente autonomo dello stesso Teatro . . . . Pag. 1910

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 438.
Modificazioni alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale degli Uffici commerciali all'estero . . . . Pag. 1911

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 439.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara . . . . Pag. 1911

LEGGE 8 aprile 1940-XVIII, n. 440.
Modificazioni all'art. 4 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario. Pag. 1911

LEGGE 11 aprile 1940-XVIII, n. 441.
Pagamento dei premi agli insegnanti delle scuole sussidiate. Pag. 1911

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 442.
Istituzione di una « indennità di approntamento » per il personale militare e militarizzato approntato per speciali emergenze. Pag. 1912

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 443.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 1912

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 444.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 1913

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 445.
Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro. Pag. 1913

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 1916

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Chiara » nel Tavoliere di Puglia. Pag. 1916

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mezzanone S. Chiara » nel Tavoliere di Puglia . . . . Pag. 1917

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 maggio 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia (Bari) . . . . . Pag. 1917

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 1917

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano (Livorno) . . . . Pag. 1917

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1918

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1921

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1922

Ministero delle corporazioni: 120° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . Pag. 1922

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia (Bari) . . . . . . Pag. 1923

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna) . . . . Pag. 1923

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) . . . . . . Pag. 1923

CONCORSI

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso a 11 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno . . . Pag. 1923

Ministero dell'Africa Italiana: Varianti al concorso a 30 posti di aspirante ispettore nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana . . . . Pag. 1924

Ministero delle corporazioni: Graduatoria generale del concorso a otto posti di esaminatore in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale . . . . Pag. 1924

Ministero delle comunicazioni: Graduatoria del concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 1924

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 12 ottobre 1939-XVII (registrato al Controllo generale il 20 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 346-47), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 marzo 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Capranica Gino fu Francesco.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1939-XVII (registrato al Controllo generale l'11 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 336-37), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 dicembre 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Castellina Arturo fu Appio.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 12 ottobre 1939-XVII (registrato al Controllo generale il 20 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pagg. 345-46), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 gennaio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Fatale Umberto fu Natale.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 6 luglio 1939-XVII (registrato al Controllo generale il 9 novembre 1939-XVIII, registro decreti n. 26, pag. 326), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 giugno 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Trebbi Rizzardo fu Giuseppe.

(1868)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 436.

Nuove norme per il credito edilizio teatrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466, fermo restante il loro ammontare complessivo nella stabilita somma di L. 75.000.000, possono essere concessi, oltre che ai Comuni, ad enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro.

Art. 2.

I mutui concessi ad enti a norma dell'articolo precedente sono regolati dalle stesse norme e godranno di tutte le facilitazioni stabilite dal citato R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, per i mutui ai Comuni.

Essi però debbono essere assistiti da idonee garanzie di gradimento della Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del Lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — SERENA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 437.

Designazione del presidente del Museo teatrale della Scala di Milano a far parte del Comitato direttivo dell'Ente autonomo dello stesso Teatro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Del Comitato direttivo dell'Ente autonomo del Teatro « Alla Scala » di Milano istituito con il R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 2143, fa parte, oltre ai membri previsti dall'art. 4 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, anche il presidente del Museo teatrale della Scala, eretto in ente morale con R. decreto 21 settembre 1911, n. 1216.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 438.

Modificazioni alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale degli Uffici commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, è modificato come segue:

All'art. 5 è sostituito il seguente:

« L'assegno locale annuo e l'indennità di prima sistemazione di cui alle annesse tabelle *A* e *B* sono maggiorati:

a) del quindici per cento per gli ammogliati senza figli, purchè non separati legalmente e per coloro che abbiano solo figli a carico;

b) del venti per cento per gli ammogliati, purchè non separati legalmente e con figli a carico.

« Agli effetti della maggiorazione si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività. La maggiorazione del quindici per cento spetta anche ai funzionari vedovi che abbiano figlie nubili conviventi ed a carico ».

Art. 2

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano dal 1° novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 439.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 ottobre 1939-XVII, n. 1901, concernente l'ampliamento della zona industriale di Ferrara, con la seguente modificazione:

All'art. 2, dopo il secondo comma è *aggiunto* il seguente:

« Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi sia direttamente sia indirettamente in dipendenza di opere pubbliche costruite o progettate nella città di Ferrara e, in particolare, della progettata creazione della zona industriale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 aprile 1940-XVIII, n. 440.

Modificazioni all'art. 4 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione, di cui al primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, non si applica alla temporanea importazione del grano destinato alla fabbricazione di paste alimentari per l'esportazione.

L'introduzione in consumo dei sottoprodotti, ottenuti dalla lavorazione del grano estero ammesso alla detta temporanea importazione, potrà essere consentita, previa l'osservanza delle vigenti disposizioni relative al conferimento all'ammasso di alcuni sottoprodotti della macinazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 aprile 1940-XVIII, n. 441.

Pagamento dei premi agli insegnanti delle scuole sussidiate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il pagamento dei premi agli insegnanti delle scuole sussidiate è effettuato dai Regi provveditori agli studi con i fondi della contabilità speciale di cui all'art. 59 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 442.

Istituzione di una « indennità di approntamento » per il personale militare e militarizzato approntato per speciali emergenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una « indennità di approntamento » per il personale militare e militarizzato dei Comandi, reparti e servizi del territorio metropolitano approntati per l'attuale emergenza e per la durata di essa. La misura di tale indennità è pari a quella dell'indennità di marcia, tranne che per i sergenti maggiori e sergenti e per i graduati e militari di truppa, per i quali è rispettivamente stabilita in lire 6 e lire 0,50 giornaliere nette.

Art. 2.

Nella prima applicazione si considerano approntati, agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, il Comando gruppo armate ovest e tutti indistintamente i Comandi, reparti e servizi della 1ª e 4ª Armata (compreso il personale delle unità Camicie Nere facenti parte della 1ª e 4ª Armata ed approntate per le attuali emergenze, su richiesta dello Stato Maggiore del Regio esercito) qualunque sia la sede di servizio, esclusi quelli a carattere territoriale.

Art. 3.

Per successive estensioni dell'indennità ad altre unità approntate o che verranno approntate, deciderà il Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

Art. 4.

In nessun caso l'indennità di approntamento potrà essere concessa:

a) a Comandi, truppe e servizi di carattere territoriale (comandi di difesa e di zona, scuole, depositi, distretti, stabilimenti e magazzini non mobilitati, ecc.) qualunque sia la sede, anche se stanziati in zone di radunata o di copertura;

b) al personale civile dello Stato ed al personale salariato, che prestino servizio presso enti del Regio esercito, qualunque sia il Comando, reparto o servizio di appartenenza.

Art. 5.

L'indennità è sottoposta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed altre prescritte ritenute erariali. Però ai sergenti maggiori e sergenti, graduati e militari di truppa l'indennità è corrisposta al netto delle riduzioni previste dai Regi decreti-legge sopra ricordati.

Art. 6.

L'indennità non è cumulabile con le indennità di soggiorno, di marcia, di accantonamento e di guardia alla frontiera spettanti a norma delle disposizioni vigenti; parimenti non è cumulabile con altre indennità o compensi speciali che vengano percepiti, anche a carico di altre Amministrazioni dello Stato per il servizio alla frontiera o per altro titolo.

Nel concorso dell'indennità di approntamento con le altre indennità o compensi di cui al precedente comma, si corrisponderà il trattamento più favorevole. L'indennità è sospesa durante le assenze dal servizio, anche se temporanee, e qualunque sia il motivo dell'assenza.

Art. 7

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII e avrà effetto per la durata dell'attuale emergenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 443.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1940-XVIII, n. 5, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 444.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1940-XVIII, n. 25, concernente assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1940-XVIII, n. 445.

Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 9 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

Veduto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504, che ha costituito presso la Banca nazionale del lavoro una Sezione autonoma per il credito cinematografico e ne ha approvato il relativo statuto;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto, di concerto con il Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo testo dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, annesso al presente decreto, composto di 24 articoli e visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 61. — MANCINI

Statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita una Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Essa è costituita in ente morale autonomo con patrimonio proprio e con gestione distinta da quella della Banca ed è retta dalle disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2504, e 16 giugno 1938-XVI, n. 1061.

Art. 2.

La Sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'incremento dell'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti ad Enti, Società e singoli privati, che svolgono attività nel campo della produzione, commercio e sfruttamento di pellicole cinematografiche nazionali, nonchè per l'esercizio delle sale cinematografiche.

La Sezione potrà altresì accordare finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere, anticipazione sui proventi delle vendite all'estero delle pellicole nazionali, sui premi ed ogni altro diritto di spettanza dei produttori.

Le garanzie che dovranno assistere le operazioni saranno stabilite, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione della Sezione.

La Sezione può inoltre, quando ciò sia giudicato necessario o utile dal Consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalità, assumere partecipazioni in Enti o Società aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e attività ad essa connesse, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 % del fondo di dotazione.

La Sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilità, può acquistare titoli, obbligazioni e valori in base all'elenco da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I finanziamenti concessi per la produzione di pellicole cinematografiche non potranno eccedere la misura del 60 % del costo globale di produzione, accertato con giudizio insindacabile dagli organi della Sezione.

Art. 4.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività:

1) col proprio fondo di dotazione;

2) con fondi provenienti da aperture di credito ottenute da Istituti partecipanti o da altri Enti;

3) col risconto del proprio portafoglio e con altre operazioni passive dirette a potenziare la propria attività.

Art. 5.

La Sezione può concorrere alle aste in caso di espropriazione forzata e procedere all'acquisto di immobili o subentrare nelle esecuzioni delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate, quando ciò sia ritenuto necessario per il recupero dei propri crediti.

La Sezione deve però provvedere all'alienazione dei beni pervenutile in virtù del comma precedente appena possibile e, comunque, entro un biennio, salvo proroga dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 6.

Il fondo di dotazione della Sezione è costituito:

a) dal conferimento del Tesoro dello Stato per lire 20.000.000 previsto e regolato dall'art. 9, 2° capoverso, della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

b) dal conferimento della Banca nazionale del lavoro per L. 20.000.000 previsto e regolato dalle disposizioni di cui alla lettera *a*);

c) da ulteriori conferimenti del Tesoro e della Banca nazionale del lavoro come previsti dall'art. 15 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, e dalla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013;

d) da eventuali conferimenti per importo non inferiore a L. 1.000.000 da parte di Istituti, Enti e Società.

Il fondo di dotazione è suddiviso, ai soli effetti dell'ordinamento interno della Sezione, in quote nominative di lire 1.000.000 ciascuna.

L'accettazione dei conferimenti di cui alla lettera *d*) è subordinata al consenso del Consiglio di amministrazione della Sezione. Essi dovranno essere versati per metà all'atto della sottoscrizione e, per l'altra metà, entro l'anno dalla data della sottoscrizione medesima. Trascorsi i quindici giorni dalla data sopra fissata, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà diffidato dalla Direzione della Sezione, mediante lettera raccomandata, a pagare entro quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6% annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata versata all'atto della sottoscrizione sarà devoluta al fondo di riserva.

Il Consiglio di amministrazione potrà riconoscere alle partecipazioni di Enti che per statuto abbiano lo scopo della previdenza, il diritto al prelevamento, sugli utili netti emergenti dal bilancio, di un dividendo fino al 4 % con precedenza sugli altri partecipanti.

Art. 7.

Il presidente ed il direttore generale della Banca nazionale del lavoro sono rispettivamente il presidente ed il direttore della Sezione.

La legale rappresentanza della Sezione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa spetta al presidente o, in sua assenza, al direttore.

Art. 8.

La Sezione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di nove membri di cui:

a) un rappresentante del Ministero delle finanze;

b) un rappresentante del Ministero della cultura popolare;

c) il presidente, il direttore generale e due rappresentanti della Banca nazionale del lavoro, membri del Consiglio di amministrazione della Banca stessa scelti da detto Consiglio;

d) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

e) due rappresentanti dei partecipanti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi verrà sostituito dal direttore della Sezione.

Art. 9.

La Sezione è posta sotto la vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Un delegato dell'Ispettorato assiste, senza voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli, qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alla legge, ai regolamenti ed allo statuto, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi, informandone, in caso diverso, l'Ispettorato e il Ministero della cultura popolare. Di quanto precede deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 10.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Quando, nel corso del quadriennio, si verifichi nei membri del Consiglio una vacanza, il presidente provocherà la sostituzione del consigliere da parte degli Enti rispettivamente rappresentati. In tutti i casi, il nuovo consigliere cesserà dalla carica insieme cogli altri consiglieri, alla fine del quadriennio di cui al primo comma del presente articolo.

Ai membri del Consiglio di amministrazione è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio nella misura che sarà determinata dal Consiglio stesso, sentito l'Ispettorato.

Art. 11.

Il presidente, almeno quindici giorni prima della scadenza del quadriennio, convocherà gli Enti partecipanti alla Sezione per la designazione del loro rappresentante nel nuovo Consiglio.

L'avviso di convocazione dovrà essere diramato con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 12.

Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente, si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

L'adunanza s'intende indetta in seconda convocazione — salvo contrario avviso — dopo trascorsa un'ora da quella stabilita per la prima convocazione.

Art. 13.

Gli Enti prendono parte all'adunanza per mezzo dei loro legali rappresentanti e per mezzo dei membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di loro funzionari, purchè muniti d'incarico speciale.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, almeno una volta ogni bimestre, su invito del presidente.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine di preavviso potrà essere ridotto a 24 ore.

Art. 15.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di amministrazione occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 16.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1) proporre le eventuali modificazioni dello statuto;

2) accettare nuovi conferimenti in aumento del fondo di dotazione della Sezione previsto alla lettera *d*) dell'art. 6;

3) deliberare in merito all'assunzione delle partecipazioni e stabilire l'elenco dei titoli e valori di cui all'art. 2;

4) determinare i limiti di competenza del direttore per le operazioni di prestito;

5) decidere su tutte le operazioni di prestito che eccedono la competenza del direttore e sulla prestazione di cauzioni, avalli e fidejussioni;

6) deliberare sul bilancio e sulla ripartizione degli utili a norma dell'art. 23 del presente statuto;

7) stabilire i limiti preventivi delle spese generali;

8) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;

9) autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni e la cancellazione d'ipoteca e di privilegi;

10) nominare i rappresentanti della Sezione presso altri enti o altre istituzioni;

11) determinare l'emolumento per i sindaci;

12) fissare l'importo delle medaglie di presenza per i membri del Consiglio, sentito l'Ispettorato.

Art. 17.

I componenti il Consiglio di amministrazione non partecipano alle deliberazioni su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali siano amministratori.

Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 18.

Il direttore stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; sorveglia e regola i servizi; provvede alla istruttoria delle operazioni e dispone gli accertamenti tecnici relativi; provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione.

Il direttore può prendere, nei casi di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione di cui ai nn. 5 e 9 dell'art. 16 riferendone allo stesso nella prossima adunanza.

Art. 19.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono affidate ad un funzionario addetto alla Sezione designato dal direttore.

Art. 20.

La Sezione autonoma per il credito cinematografico, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale del personale e dei servizi della Banca nazionale del lavoro.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico esclusivo della Sezione stessa.

Art. 21.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma del presidente oppure la firma del direttore congiunta a quella di un funzionario designato dal Consiglio di amministrazione della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, si applicano le norme previste dagli articoli 35 e 47 dello statuto della Banca nazionale del lavoro.

La corrispondenza ordinaria può anche essere firmata da due funzionari addetti alla Sezione a ciò espressamente designati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministero delle finanze, un altro effettivo ed un altro supplente dal Ministero della cultura popolare, il terzo effettivo ed il terzo supplente dalla Banca nazionale del Lavoro, gli altri due effettivi dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio e deve uniformarsi alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura della Sezione.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

La misura della retribuzione dei sindaci è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Bilancio ed utili.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca nazionale del lavoro.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti della Sezione, detratta una quota non minore del 20 % da assegnarsi a riserva, andranno ripartiti fra lo Stato, la Banca e gli eventuali altri partecipanti.

La quota di utili spettante allo Stato sarà devoluta ad incremento della riserva.

Art. 24.

Quando sia accertata una perdita di un quarto del fondo di dotazione, il Consiglio di amministrazione potrà proporre al Ministero delle finanze che la Sezione venga posta in liquidazione.

La messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore e con tutte le occorrenti modalità, sarà disposta dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero della cultura popolare, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, dopo che siano soddisfatte le quote della Banca nazionale del lavoro e degli altri Istituti partecipanti, sarà devoluta al Tesoro dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Presidente del Comitato dei Ministri
per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « S. Iacovitti » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Anglisani Adele fu Federico, foglio di mappa 33, particelle 16, 19, 21, 29, 30, 31 per la superficie complessiva di Ha. 28.03.03 con la rendita imponibile di L. 1982,91 e col diritto alle corti comuni n. 4 e 17 dello stesso foglio 33.

Detto fondo confina con la proprietà Anglisani Michele e Giovanna e con proprietà Cuttano Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Iacovitti » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 48.000 (quarantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 367. — D'ELIA

(1942)

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Chiara » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 marzo 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo: « S. Chiara » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Primavera Giuseppe fu Francesco, alla partita n. 616, al foglio di mappa 198, nn. 5-*a*, 5-*c*, 21 per la superficie complessiva di Ha. 16.87.12 e con la rendita imponibile di L. 1214,50.

Detto fondo confina: con la proprietà Di Gioia Antonio, con la ferrovia Foggia-Bari e con la masseria S. Chiara di proprietà di Di Fiore.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Chiara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 30.000 (trentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 103. — D'ELIA

(1944)

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Mezzanone S. Chiara » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 aprile 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo « Mezzanone S. Chiara » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta De Biase Gaetano fu Antonio alla partita n. 254, foglio di mappa 170, nn. 3, 5, 6-*a*, 7, 10, 11-*a*, 1-*b*, 1-*c*, 1-*d*, per la superficie complessiva di Ha. 76.91.11 e con la rendita imponibile di L. 6186,58; nonchè la particella 4 dello stesso foglio 170 — fabbricato urbano — della superficie di Ha. 0.0082 non ancora accertato in catasto. Il tutto per la superficie complessiva di Ha. 76.91.93.

Tali beni confinano con le proprietà di Orsini Ildegarda, di Vasaturo, di Primavera Filomena e di Orsini Isabella.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 aprile 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Mezzanone S. Chiara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 345. — D'ELIA

(1953)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 maggio 1940-XVIII.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia (Bari).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta la opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia, alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'anzidetto R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1956)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 21 maggio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

(1974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano (Livorno)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto numero 6841/2044 del 14 maggio 1940-XVIII ha respinto, perchè sprovvisto di bollo, l'esposto in data 13 aprile 1937 della signora Mary Ibbotson nei Michahelles inteso ad ottenere modificazioni alle norme statutarie del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano (Livorno) ed ha approvato, con alcune modifiche ed integrazioni, lo statuto di detto Consorzio deliberato dal commissario straordinario in data 25 marzo 1937.

(1934)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	359608	700 —	Cappugi Anny, Enzo e Bruno fu Guido, in parti eguali, minori sotto la patria potestà della madre Massaro *Gina* ved. Cappugi, dom. in Roma.	Cappugi Anny, Enzo e Bruno fu Guido, in parti eguali, minori sotto la patria potestà della madre Massaro *Eugenia* vedova Cappugi, domic. in Roma.
Rendita 5 %	10852 10853	60 — 3330 —	Caputi-*Zambrenghi* Maria Rosa-Pia fu Francesco, moglie di Alfarano Cosimo fu Pietro; vincolato per dote.	Caputi-*Iambrenghi* Maria-Rosa-Pia fu Francesco, moglie di Alfarano Cosimo fu Pietro; vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	78484	28 —	Bonicalzi *Irene* di Fortunato, minore sotto la patria potestà della madre Bistoletti Maria fu Giovanni ved. Bonicalzi dom. a Casorate Sempione (Milano).	Bonicalzi *Rina* di Fortunato, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	76198 76199	7200 — 1220 —	Bonanati Adele fu Alessandro moglie di *Cornagliotti* Giuseppe fu Michele, dom. in Torino; vincolato per dote.	Bonanati Adele fu Alessandro, moglie di *Cornagliotto* Giuseppe fu Michele, dom. in Torino, vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	206385	185,50	Arcieri *Adele* di Raffaele, minore, moglie di Gentile Giampaolo, dom. in Cocullo (Aquila); vincolato per dote della titolare.	Arcieri *Maria-Adele* di Raffaele, minore, moglie di, ecc., come contro.
Rendita 5 % Id. Id. Id. Id. Id.	9788 9789 9791 9792 9793 9794	265 — 90 — 100 — 30 — 600 — 195 —	Giovannini Alberto fu *Albertgo o Alberto*, minore sotto la patria potestà della madre Michelucci Clementina, vedova Giovannini, domic. a Pieve Fosciana (Massa). L'usufrutto vitalizio spetta a Michelucci Clementina fu Valente, ved. di Giovannini *Alberigo o Alberto*, dom. a Pieve Fosciana (Massa).	Giovannini Alberto fu *Alberigi*, minore sotto la patria potestà della madre Michelucci Clementina ved. Giovannini dom. a Pieve Fosciana (Massa). L'usufrutto vitalizio spetta a Michelucci Clementina fu Valente, vedova di Giovannini *Alberigi*, dom. a Pieve Fosciana (Massa).
P. R. 3,50 %	51126	175 —	Cristino Oscar di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pareto (Alessandria); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Cristino *Giovanni* fu Domenico, domic. a Pareto	Cristino Oscar di *Carlo-Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Pareto (Alessandria); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Cristino *Carlo-Giovanni* fu Domenico, dom. a Pareto.
Id.	51127	175 —	Cristino Ida di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, ecc., come sopra.	Cristino Ida di *Carlo-Giovanni*, minore ecc., come sopra.
Rendita 5 %	155807	145 —	Caligaris *Giovanni* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Giva Maria fu Germano, dom. a Lignana (Vercelli).	Caligaris *Giuseppe-Germano-Pierino* fu *Giovanni*, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	288210	196 —	Eredi indivisi di Mattioli Raffaele fu Pasquale dom. a Napoli. Usufrutto vitalizio a favore di *Magnoni* Angelina fu Pasquale vedova di Mattioli Raffaele, dom. a Napoli.	Eredi indivisi di Mattioli Raffaele fu Pasquale dom. a Napoli. Usufrutto vital. a favore di *Magnone* Angelina fu Pasquale ved. di Mattioli Raffaele dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	820739	3,50	Ragusa Pietro fu Eduardo e Plescia Giuseppina fu Giuseppe, nubile, dom. a Palermo - donatari indivisi. L'usufrutto vitalizio spetta a Plescia *Teresa* fu Pietro ved. Bertorotta Emanuele, dom. in Palermo.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Plescia *Maria-Teresa* fu Pietro ved. di Bertorotta Emanuele dom. in Palermo.
P. R. 3,50 % (1934)	292430	52,50	*Giosuele* Giovanna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre D'Onofrio Concetta fu Raffaele, dom. a Pomigliano d'Arco (Napoli).	*Gesuele* Giovanna fu Vincenzo, minore ecc., come contro.
P. Naz. 5 % (1915)	30866	300 —	Conenna *Anna-Maria* fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Simone Angela fu Giuseppe, ved. di Conenna Vincenzo dom. a Polignano a Mare (Bari).	Conenna *Anna-Madia* fu Vincenzo, minore ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	42454	70 —	Castagnino Elio fu Zaverio, dom. a Garessio (Cuneo).	Castagnino Elio fu Zaverio, *minore sotto la patria potestà della madre Bonavia Caterina-Rosa fu Domenico ved. Castagnino Zaverio dom. a Garessio (Cuneo).*
Id. Id.	20977 59019	28 — 24,50	Castagnino Elio fu Zaverio, minore sotto la patria potestà della madre Bonavia Teresa vedova di Castagnino Zaverio, dom. a Garessio (Cuneo).	Come la precedente.
Id.	15982	161 —	Oggioni *Adele* fu Antonio, moglie di Preto Annibale fu Ernesto, dom. a Milano; vincolato per dote.	Oggioni *Felicita-Olivia-Adele* fu Antonio, ecc., come contro.
Rendita	22052	1465 —	Finaldi *Felicia* di Aniello, moglie di Palmieri Alfredo fu Federico dom. a Siano (Salerno); vincolato per dote.	Finaldi *Maria-Felicia di Aniello*, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	8776	22,50	Razzini *Fermo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Carpi (Modena).	Razzini *Angelo-Fermo* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Carpi (Modena).
P. R. 3,50 %	514027	297,50	Illuminati *Mario* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Macerata.	Illuminati *Maria-Antonietta* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Macerata.
Id.	211615	1046,50	*Radaelli* Angelo fu Gaetano, dom. in Precotto Milanese (Milano). L'usufrutto vitalizio spetta a Mattarelli Olimpia fu Angelo ved. di *Radaelli* Gaetano, dom. a Porto d'Adda, frazione di Comate.	*Radaelli o Redaelli* fu Gaetano dom. a Precotto Milanese (Milano). L'usufrutto vitalizio spetta a Mattarelli Olimpia fu Angelo, ved. *Radaelli o Redaelli* Gaetano, dom. a Porto d'Adda, fraz. di Comate.
Obbl. Ferr. 3 %	31385	195 —	*Goppi* Giuseppe di Giovanni, dom. in Stazza (Como).	*Gobbi* Giuseppe di Giovanni dom. in Stazza (Como).
P. R. 3,50 % (1934)	33226	1680 —	Scotti Francesca-Elisabetta di Federico, nubile, dom. in Torino. Usufrutto a Pozzo *Lucia* fu Giovanni, ved. di Scotti Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Pozzo *Maria-Lucia-Elisabetta-Giovanna* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 (1906)	776916	70 —	*Creola* Luigi di Giovanni, dom. in Alzo, frazione del comune di Pella (Novara).	*Crevola* Luigi-Fermo di Giovanni, dom. in Alzo, fraz. del comune di Pella (Novara).
P. R. 3,50 % (1934)	157950	28 —	Cafiero *Iolanda* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Malfera Maria fu Domenico, dom. a Napoli.	Cafiero *Blanda* fu Luigi, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	334367 334368	514,50 171,50	Bolgè Pietro fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Colli Virginia di Luigi ved. Bolgè, dom. in Cozzo Lomellina (Pavia).	Bolgè Pietro fu Roberto, minore sotto la patria potestà della madre Colli Maria-Virginia di Luigi, ved. Bolgè, dom. in Cozzo Lomellina (Pavia).
Rendita 5 %	111265	50 —	Pozzi Alice fu Arturo, *nubile*, dom. in Torino.	Pozzi Alice fu Arturo, *nubile interdetta, sotto la tutela di Capiaghi Carlo, dom. in Torino.*
P. R. 3,50 %	333051	108,50	Maggio *Angelo* fu Aurelio, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Giulia vedova di Maggio Aurelio, dom. a Roccaforte Ligure (Alessandria).	Maggio *Emanuele-Gerolamo-Angelo* fu Aurelio minore, ecc., come contro.
Id.	307655	308 —	*Khiesthaller* Camillo fu Carlo, dom. in Napoli.	*Khiestaller* Camillo fu Carlo, dom. in Napoli.
Id.	401156	1074,50	Istituto delle Rosine in Novara. L'usufrutto della presente rendita che proviene dal reimpiego della somma capitale legata a favore dell'Ente titolare da Clerici Elena, spetta a Bianchi *Giovanni* fu Santino, dom. a Novara.	Istituto delle Rosine in Novara. L'usufrutto della presente rendita che proviene dal reimpiego della somma capitale legata a favore dell'Ente titolare da Clerici Elena, spetta a Bianchi *Michele-Giovanni* fu Santino dom. a Novara.
Cons. 3,50 % (1902)	18941	140 —	Cometti *Vittoria* fu Ferdinando, dom. a Moncalvo (Alessandria).	Cometti *Giuseppe-Gioan-Batta-Vittorio* fu Ferdinando dom. a Moncalvo (Alessandria).
Id.	223315 244020 251894	35 — 70 — 70 —	Cometti *Vittorio* fu Ferdinando, dom. in Patti (Messina).	Cometti *Giuseppe-Gioan-Batta-Vittorio* fu Ferdinando, dom in Patti (Messina).
Id.	372870 682089	140 — 140 —	Come sopra, dom. a Torino	Come sopra, dom. a Torino.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	212788	70 —	Come sopra, dom. a Moncalvo (Alessandria). Ipotecata per cauzione quale ricevitore del registro.	Come sopra, dom. a Moncalvo (Alessandria). Ipotecata come contro.
Id.	312259	243 —	Società operaia di mutuo soccorso in Moncalvo.	Società di mutuo soccorso *fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
Id.	484465	35 —	Cassa Capello (Alessandria)	
Id.	338926 367391	70 — 35 —	Società *generale degli operai* di Moncalvo (Alessandria).	Società *di mutuo soccorso fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
Id.	401996	35 —	Società *generale degli operai* di Moncalvo (Alessandria).	Società *di mutuo soccorso fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
Id.	425044	52,50	Società *generale degli operai* di Moncalvo (Alessandria).	Società *di mutuo soccorso fra gli operai* di Moncalvo (Alessandria).
P. R. 3,50 %	345328	1400 —	Varvello *Giuseppe* fu Francesco dom. in Grana Monferrato (Alessandria).	Varvello *Pasquale-Giuseppe-Enrico* fu Francesco dom. in Grana Monferrato (Alessandria).
Rendita 5 %	76212	16400 —	Pedemonte Elda di *Emanuele*, moglie di Marchesi Luigi dom. a Torino; vincolata come dote della titolare.	Pedemonte Elda di *Francesco-Emanuele*, moglie di Marchesi Luigi, dom. a Torino; vincolata come dote della titolare.
P. R. 3,50 % (1934)	251788	1074,50	Ospedale Maggiore della Carità di Novara; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bianchi *Giovanni* fu Santino, dom. a Novara.	Ospedale Maggiore della Carità di Novara; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bianchi *Michele-Giovanni* fu Santino, dom. a Novara.
Cons. 3,50 %	828906	420 —	*Pisani* Francesco ed Alessandro di Beniamino, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Ester *Lemetre* fu Beniamino e *Pisani* Beniamino legatari indivisi, dom. a Napoli.	*Pisano* Francesco ed Alessandro di Beniamino minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dai coniugi Ester *Lemaitre* fu Beniamino e *Pisano* Beniamino legatari indivisi, dom. a Napoli.
Buoni del Tesoro nov. 1943 4 %	426	40000 — (Capitale)	Valentino *Nunzia*, Lucia, Vincenzo, Maria ed Elena, minori sotto la patria potestà del padre dom. in Napoli, in parti eguali con annotazione di usufrutto a favore di Valentino Vincenzo fu Angelo.	Valentino *Annunziata*, Lucia, Vincenzo, Maria ed Elena, minori sotto la patria potestà del padre dom. in Napoli, in parti eguali, con usufrutto come contro.
Buoni del Tesoro nov. 1940 5 %	1901 Serie V	3000 — (Capitale)	Rossello Teodora fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Piombo *Antonietta* di Luigi ved. Rossello.	Rossello Teodora fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Piombo *Maria-Antonia* di Luigi ved. Rossello.
P. R. 3,50	17845	913,50	Alessio Giovannina fu Giuseppe, moglie di Grassi *Federico* fu Antonio, dom. a Palmi (Reggio Calabria), col vincolo dotale.	Alessio Giovannina fu Giuseppe, moglie di Grassi *Raimondo-Federico* fu Antonio, dom. a Palmi (Reggio Calabria); col vincolo dotale.
P. Naz. 5 %	10665	900 —	Maragliano *Luigia* fu Antonio, moglie di Baratta Camillo, fallito, dom. a Voghera (Pavia).	Maragliano *Giuseppina-Maria-Luigia* fu Antonio, moglie di Baratta Giovanni-Camillo fallito, dom. a Voghera (Pavia).
P. R. 3,50 %	134061	24,50	Hely Giuseppe fu *Federico*, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Saladino Rosalia fu Salvatore.	Hely Giuseppe fu *Guglielmo-Federico*, domic. a Milano, vincolato di usufrutto, come contro.
Id.	134063	24,50	Hely Arturo fu *Federico*, dom. a Milano; vincolato di usufrutto, come sopra.	Hely Arturo fu *Guglielmo-Federico* dom. a Milano; vincolato di usufrutto, come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1721)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 %	6846 Solo per il certificato di proprietà	Bernardi Guido fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a favore di Benzi Amalia fu Alberto ved. di Bernardi Federico . . . . L.	135 —
Cons. 3,50 %	561042	Trotta Bianca di Luigi Alberto, moglie di Rocco Agostino di Domenico, dom. in Pietracatella (Campobasso). Vincolato come dote della titolare . . . . »	878, 50
P. N. 5 %	36370 Solo per il certificato di proprietà	Russo Ottorino, Renata ed Urania fu Salvatore, minori sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a favore di De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo. »	75 —
Redimibile 3,50 %	426688	Testa Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Coppola Teresa ved. Testa, dom. a Napoli . . . »	63 —
Cons. 3,50 %	522432	Dien Vittoria fu Giovanni chiamato Giorgio, minore emancipata sotto la curatela del marito Costa Zenoglio Gustavo, domiciliato a Chiavari (Genova). Vincolato per dote della titolare »	3500 —
Id.	115560	Arzonico dott. Costantino fu Giovanni-Batta, dom. in Abbiate Guazzone (Como) ed ipotecato per cauzione notarile dovuta dal titolare quale notaio di Dervio (Como) con estensione alle altre successive residenze . . . . »	70 —
Id.	726683 Solo per il certificato di usufrutto	Querini Elena fu Marcantonio, moglie di Alfaro Ferdinando, dom. in Palermo, vincolato per dote della titolare e con usufrutto vitalizio a favore di Gulotta Rosalia fu Giovanni moglie di Bivona Giuseppe, dom. in Palermo . . . . »	535, 50
Id.	336369	Venerabile Congrega di S. Giovanni-Battista di Campagna (Salerno) rappresentata dal Priore *pro tempore* . . . . »	7 —
Rendita 5 % (1935)	47569	Maleschi Rosa fu Pio, moglie di Carboni Raffaele fu Paolo, dom. in Grottazzolina (Ascoli Piceno). Vincolato come fondo dotale della titolare . . . . »	2000 —
Cons. 3,50 %	219035 Solo per il certificato di proprietà	Congregazione di carità di Fubine (Alessandria) con usufrutto vitalizio a favore di Sala don Cristoforo fu Angelo, domiciliato in Torino . . . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	477672	Armenante Cesare fu Francesco, dom. a Napoli. Ipotecato per cauzione dovuta da Zamponelli Giuseppe fu Serafino . . »	280 —
Id.	414930 Solo per il certificato di usufrutto	Pottino Gaetano di Enrico, dom. in Palermo e per l'usufrutto a Genduso Domenica fu Giuseppe durante il suo stato nubile, dom. in Palermo . . . . »	4200 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1940-XVIII - N. 114

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	61,80
Francia (Franco)	—	36,70
Svizzera (Franco)	445,43	441 —
Argentina (Peso carta)	—	4,52
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,75
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	66,46
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6615
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,25
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,75
Id. Id. 5 % (1936)	89,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	98,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,25
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,975

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

120° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 372, con il quale alla Società Italcementi, Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo, è concessa per la durata di anni 60, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Cairo Valdorata » in territorio dei comuni di Ozzano e Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 373, con il quale la concessione della miniera di caolino, denominata « Riolo », sita in territorio dei comuni di Recoaro e Torrebelvicino, provincia di Vicenza, accordata per la durata di anni trenta ai signori Corradini Mario e Giovanni Battista Manea, con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Torino, con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1940, registro 12 Corporazioni, foglio 375, con il quale alla Società « Ilva », Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è accordata per la durata di anni novanta, la concessione della miniera di ferro « Medel Legnera », in territorio del comune di Paisco Loveno, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 5, con il quale alla Società Anonima Mineraria e Metallurgica di Pertusola, con sede in Genova, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera denominata « Genna Carru » in territorio dei comuni di Domusnovas e Fluminimaggiore, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 20, con il quale alla Società a. g. l. Imprese Industriali Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni 15 la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite in località denominata « Sabadin », in territorio del comune di Visinada, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1940, registro n. 13 Corporazioni, foglio 4, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « Monte Ossero », sita in territorio di Neresine e Ossero, provincia di Pola, accordata per la durata di anni venti al signor Antonio Cerlenizza, con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939, è trasferita e intestata alla Società a. g. l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 31, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « Monte Crocione » sita in territorio del comune di Neresine, provincia di Pola, accordata per la durata di anni dieci, al signor Antonio Cerlenizza, con decreto Ministeriale 22 febbraio 1939, è trasferita ed intestata alla Società a. g. l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 22, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « Vermo » sita in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola, accordata per la durata di anni dieci al signor Antonio Cerlenizza, con il decreto Ministeriale 18 luglio 1939, è trasferita e intestata alla Società a. g. l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 26 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 23, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « Lussetici » in territorio del comune di Pisino, provincia di Pola, accordata per la durata di anni quindici al signor Antonio Cerlenizza, con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1939, è trasferita e intestata alla Società a. g. l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 26 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 24, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « S. Giorgio » in territorio del comune di Cherso, provincia di Pola, accordata per la durata di anni quindici, al signor Antonio Cerlenizza, col decreto Ministeriale 29 aprile 1938, è trasferita e intestata alla Società a. g. l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 25, con il quale la concessione della miniera di bauxite denominata « Belaz » sita in territorio del comune di Pisino e Antignana, provincia di Pola, accordata per la durata di anni quindici al signor Antonio Cerlenizza, con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1939, è trasferita e intestata alla Società a. g. l. Imprese Industriali e Minerarie Cerlenizza, con sede in Trieste.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 80, con il quale la concessione della miniera di talco denominata « Su Ruiu » sita in territorio di Sarule e Orani, provincia di Nuoro, accordata per la durata di anni cinquanta alla Società anonima Talco Enrico Tron & C., col decreto Ministeriale 26 gennaio 1939, è trasferita e intestata alla Società Talco & Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 69, con il quale la concessione della miniera di talco e steatite denominata « S. Francesco » sita in territorio del comune di Orani, provincia di Nuoro, accordata in perpetuo alla Società anonima Talco Enrico Tron & C., col decreto Ministeriale 26 gennaio 1932, è trasferita e intestata alla Società Talco & Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 71, con il quale la concessione della miniera di talco e steatite « Sa Matta » sita in territorio del comune di Orani, provincia di Nuoro, accor-

data in perpetuo alla Società anonima Enrico Tron & C., col decreto Ministeriale 7 maggio 1934 è trasferita ed intestata alla Società Talco & Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 18, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Dunarobba » sita in territorio di Montecastrilli, provincia di Terni, accordata per la durata di anni venti alla Società anonima Costruzioni Edilizie Industriali con decreto Ministeriale 15 marzo 1939 è trasferita ed intestata alla Società anonima Aurora, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 39, con il quale alla Società anonima Terme Riunite di Trescore Balneario-Zandobbio, con sede in Trescore Balneario, provincia di Bergamo, è concessa per anni sessanta la facoltà di coltivare le sorgenti di acqua minerale denominata: « Terme di Trescore Balneario », in territorio dei comuni di Trescore Balneario e Zandobbio, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 2, con il quale alla signora Maddalena Preisig, domiciliata in Salerno, è concessa per anni novanta la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale site in località denominata « Acqua Caruso », in territorio del comune di Salerno, provincia di Salerno.

(1932)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia (Bari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia;

Dispone:

Il dott. Donato Rizzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1957)

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 16 gennaio 1940-XVIII, col quale il dott. Riccardo Roccella è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina;
Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal dottor Riccardo Roccella, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica;

Dispone:

Il dott. Gino Salemi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), in sostituzione del dott. Riccardo Roccella, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1919)

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 30 novembre 1939-XVIII col quale il dott. Dante Bassani è stato nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara, ai sensi dell'art. 64 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;
Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto dott. Dante Bassani, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Enea Cavalieri è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Lendinara, con sede in Lendinara (Rovigo), in sostituzione del dott. Dante Bassani.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1920)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a 11 posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 12 luglio 1939-XVII, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1940-XVIII, col quale venne indetto un concorso ad 11 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Decreta:

Le prove scritte del suddetto concorso avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 giugno 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1979)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Varianti al concorso a 30 posti di aspirante ispettore nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1939-XVIII, registro n. 9 Africa Italiana, foglio 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno addì 11 dicembre 1939, n. 286, che indice un concorso per esame per l'ammissione di 30 aspiranti ispettori (aspiranti) nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana (gruppo *A*);

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 8 del decreto interministeriale specificato nella premessa è sostituito dal seguente:

« Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto la votazione complessiva di almeno 78 punti su 120 ».

La lettera *d*) dell'art. 13 dello stesso decreto interministeriale è sostituita dalla seguente:

« *d*) di tre docenti ordinari di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami ».

Il terzo comma dell'art. 13 dello stesso decreto interministeriale è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1947)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a otto posti di esaminatore in prova nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1939-XVII, registro 10 Corporazioni, foglio 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1939-XVII, con il quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale;

Vista la relazione, in data 15 marzo 1940-XVIII, presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 10 febbraio 1940-XVIII;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami a otto posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale, indetto con decreto Ministeriale 24 agosto 1939-XVII:

1. Carani Crescenzio, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica, con punti 16,25.
2. Artale Giovan Battista, concorrente ai due posti riservati ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica, con punti 16,10.
3. Manfroi Fedele, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica, con punti 16.
4. Cervone Sidney, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica, con punti 15,75.
5. Ingravalle Antonio, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica, con punti 14,10.
6. Guarino Luigi, concorrente ai due posti riservati ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica, con punti 14.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Carani Crescenzio, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica.
2. Artale Giovan Battista, concorrente ai due posti riservati ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica.
3. Guarino Luigi, concorrente ai due posti riservati ai laureati in ingegneria industriale, specializzazione elettrotecnica.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Manfroi Fedele, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica.
2. Cervone Sidney, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica.
3. Ingravalle Antonio, concorrente al posto riservato ai laureati in chimica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1938)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1939-XVII, n. 1296;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 040-24-82945 in data 30 aprile 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a dieci posti di aiutante disegnatore in prova.

Roma, addì 7 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Federici Ercole
2. Bassi Francesco
3. Bozzi Enzo
4. Boscolo Alduino
5. Nason Luigi
6. Benfenati Gino
7. De Pace Vincenzo
8. Paolucci Palmino
9. Bosco Mario
10. Fasuli Mario
11. Bravetti Dorando
12. Tafi Arrigo
13. Rovini Giuseppe
14. Cianni Glauco
15. Luisi Alideo
16. Macrì Giuseppe
17. Pizzi Aldo
18. Luzzatto Leo
19. Santoro Antonio
20. Soleni-Faentino Enzo
21. Speziali Enrico
22. Ornano Giuseppe
23. Martella Giuseppe
24. Vannucchi Enzo
25. Milan Mirco
26. Melani Alberto
27. Melis Luigi
28. Trusso Antonino
29. Gobbi Gino
30. Fusco Rino
31. Ferreri Ottorino
32. Dattilo Antonio
33. Platania Santo
34. Nappi Gennaro
35. Castiello Giuseppe
36. Greco Beniamino
37. Sassetti Gian Battista
38. Saccagno Marcello
39. Pellegrini Ciro
40. Cesari Cesare

(1967)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*
SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.